

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20030185)

(5.3.4)

D.d.u.o. 28 ottobre 2003 - n. 18016

Ampliamento del depuratore di Cologno al Serio. Proponente: C.O.S.IDRA (Consorzio Servizi Idrici Ambientali) s.p.a. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'impianto di depurazione di Cologno al Serio, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente, a condizione che siano dettagliati - nel corso del successivo iter per l'approvazione del progetto e in accordo, per quanto di rispettiva competenza, con gli Enti locali, il Parco Regionale del Serio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - gli interventi, le opere di compensazione ambientale ed il piano di monitoraggio (integrato con l'indagine ecotossicologica e la caratterizzazione biologica), secondo quando indicato nelle considerazioni e prescrizioni, relative al quadro ambientale, esposte in premessa del presente decreto e che si intendono qui integralmente richiamate;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto;

- al proponente Consorzio Servizi Idrici Ambientali s.p.a.;

- alla provincia di Bergamo, al comune di Cologno al Serio, all'Ente gestore del Parco Regionale del Serio;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.o. pianificazione e programmazione territoriale: Gian Angelo Bravo

D.G. Sicurezza, polizia locale e protezione civile

(BUR20030186)

(5.1.1)

D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904

Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Richiamata l'ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

Richiamato l'art. 2, comma 3 e 4 dell'ordinanza citata nei quali è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, entro 5 anni, ai sensi delle norme allegate all'ordinanza, sia degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e si dispone, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza, l'elaborazione di un programma delle verifiche stesse;

Vista la delibera n. 14964 del 7 novembre 2003 con cui si attua l'ordinanza suddetta e si rimanda ad un successivo decreto l'approvazione del programma di cui al punto precedente e la definizione puntuale di una lista tipologica sia degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

Vista la d.g.r. del 23 maggio 2003 n. 7/13060 di nomina, tra l'altro, dell'arch. Raffaele Raja a dirigente della U.O. Protezione civile della Direzione Generale Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile.

Decreta

1. di approvare l'elenco delle tipologie sia degli edifici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso da sottoporre a verifica, di cui all'allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di approvare il programma temporale delle verifiche di cui l'art. 2, comma 3 e 4 dell'ordinanza 20 marzo 2003 n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riportato nell'allegato B che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di pubblicare il presente decreto e gli elenchi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Raffaele Raja

_____ • _____

ALLEGATO A

Elenco degli edifici e delle opere di competenza regionale art. 2 comma 3 o.p.c.m. n. 3274/03

(... «edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile - edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso»...)

Premesse

Il seguente elenco fa espressamente riferimento al documento illustrato durante la riunione tecnica preliminare tenutasi a Roma il 15 luglio 2003 presso il Dipartimento di Protezione Civile cui hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni.

Un primo elenco delle opere di competenza statale era stato inviato dal Dipartimento della Protezione Civile al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome con nota del 4 luglio 2003 prot. n. DPC/SSN/0028552.

Un secondo elenco delle opere di competenza statale è stato diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile con nota del 2 ottobre 2003 n. DPC/VC/8842686. Tale elenco, pur con qualche precisazione, non differisce di molto da quello precedentemente predisposto.

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

EDIFICI

- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (*)
- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (*)
- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*)
- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)
- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.)
- Centri funzionali di protezione civile
- Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (**)
- Centrali operative 118

2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

EDIFICI

- Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori
- Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui al-

l'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003

- d. Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
- e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio (***) suscettibili di grande affollamento

(*) Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.

(**) Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.

(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

OPERE INFRASTRUTTURALI

- a. Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade «strategiche» provinciali e comunali non comprese tra la «grande viabilità» di cui al citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate «strategiche» nei piani di emergenza provinciali e comunali
- b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitana)
- c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
- f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
- h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi
- i. Opere di ritenuta di competenza regionale

ALLEGATO B

PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE

(art. 2, comma 3 e 4 - o.p.c.m. n. 3274/03)

Il programma temporale delle verifiche da effettuarsi in cinque anni (60 mesi), prevede due fasi distinte:

Fase A: analisi di vulnerabilità sia degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile (edifici ed opere strategiche), sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (edifici ed opere sensibili) di cui all'art. 2, comma 3 e 4 dell'ordinanza 3274/03;

Fase B: verifiche tecniche sui singoli edifici ed opere infrastrutturali di cui sopra.

FASE A

Analisi di vulnerabilità

L'analisi di vulnerabilità, al fine di garantire un livello omogeneo di rilevazione dei dati e della successiva loro elaborazione statistica, verrà condotta a cura della Regione Lombardia secondo le seguenti attività:

1. programmazione e coordinamento della campagna di rilevazione;
2. realizzazione, direttamente e/o tramite altri Enti pubblici (Province, Comunità Montane, ecc.) delle rilevazioni stesse, previa qualificazione del personale che verrà impiegato nell'indagine;
3. gestione dei dati delle rilevazioni da inserire in un unico database, eventualmente organizzato per Province;

4. elaborazione dei dati delle rilevazioni finalizzati alla definizione dei livelli di vulnerabilità e di rischio;

5. valutazione ed identificazione degli edifici da sottoporre a specifiche verifiche tecniche.

Per lo svolgimento delle attività sopraelencate, la Regione Lombardia potrà effettuare apposite convenzioni con Enti ed Istituti scientifici qualificati nel settore della prevenzione del rischio sismico.

Le rilevazioni degli edifici e opere infrastrutturali, per l'acquisizione di tutti i dati tecnici delle caratteristiche strutturali e degli eventuali quadri lesionativi, verranno effettuate sulla base delle indicazioni tecniche contenute nel documento «Analisi di fattibilità di un'indagine sulla vulnerabilità degli edifici strategici del territorio lombardo» a cura della Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria strutturale (anno 2003).

Tempi

L'analisi di vulnerabilità verrà effettuata prioritariamente nei comuni classificati in zona 2 e 3.

L'ordine di grandezza dei tempi per l'analisi di vulnerabilità è stato valutato a partire dai dati dei 41 comuni classificati sismici in zona 2: considerando in circa 700 il numero di edifici ed opere strategici e sensibili da sottoporre ad analisi di vulnerabilità ed estrapolando proporzionalmente questo dato anche ai comuni in zona 3, il numero degli edifici risulta di circa 4760.

Si stima che una squadra di rilevatori, composta da due tecnici, sia in grado di compilare in una giornata lavorativa mediamente 3 schede di rilevazione complete. Pertanto, utilizzando 5 squadre, il rilevamento di tutti gli edifici ed opere strategiche e sensibili nelle zone 2 e 3 potrà essere realizzato, considerando anche i tempi occorrenti per la fase organizzativa preliminare, in circa 30 mesi.

Nei rimanenti 30 mesi, sulla base delle risorse successivamente messe a disposizione, si effettuerà il rilevamento anche per parte degli edifici ed opere strategiche e sensibili ricadenti in zona 4 (solo determinate Categorie di edifici, come ad esempio scuole, ospedali, sedi Com).

FASE B

Verifiche tecniche

La soglia di vulnerabilità al di sopra della quale si effettueranno, a cura delle rispettive proprietà, le verifiche di cui alla presente Fase B, sarà definita in funzione del rischio accettabile per il territorio regionale. Il rischio è infatti funzione della pericolosità sismica di base e dello stato del patrimonio edilizio regionale. La pericolosità sismica di base verrà desunta dai dati e dagli studi già in essere mentre lo stato del patrimonio edilizio verrà rilevato con l'analisi di vulnerabilità di cui alla Fase A.

Le risultanze della Fase A permetteranno di definire esattamente il numero di edifici ed opere strategiche e sensibili sui quali effettuare la verifica. Tali verifiche saranno effettuate da tecnici e professionisti del settore abilitati.

Tempi

Le verifiche nelle zone 2 e 3 saranno effettuate nei 30 mesi successivi alla Fase A. Nelle zone 4 le eventuali verifiche necessarie verranno effettuate a partire dall'ultimo anno del programma.

Il seguente programma sarà aggiornato ogniqualvolta si renderà necessario in funzione delle disponibilità finanziarie, delle eventuali variazioni della classificazione sismica e delle eventuali nuove disposizioni in materia.

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20030187)

Prov. altri Enti n. 49/1-Se.O. 2003

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) - Parma - Atti del Comitato di indirizzo - Nomina del componente del Comitato Tecnico in sostituzione del dott. Massimo Fadda (deliberazione n. 23 del 6 novembre 2003)

IL COMITATO DI INDIRIZZO

Visto l'art. 8 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO che dispone che il Comitato Tecnico sia composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all'art. 1 dell'Accordo stesso;